

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90

Versione definitiva

1. Con provvedimento n. 18935 dello scorso 2 ottobre 2008 (il "Provvedimento"), notificato a Ferrovie dello Stato S.p.A. (di seguito "FS") e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito "RFI" o il "Gestore dell'infrastruttura") in data 6 ottobre 2008, codesta Autorità ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della L. 287/90, nei confronti delle predette società per accertare l'esistenza di una violazione dell'art. 82 del Trattato CE, in relazione ad alcuni comportamenti adottati da FS e RFI nei confronti della società Nuovo Trasporto Viaggiatori ("NTV").

Più specificamente, nel Provvedimento l'Autorità ha rilevato che NTV, impresa ferroviaria che *"ha pianificato di operare nel trasporto ferroviario passeggeri ad alta velocità, offrendo il proprio servizio dal primo gennaio 2011"*, avrebbe chiesto a RFI l'accesso a talune infrastrutture, e segnatamente al (i) Centro di manutenzione e delle infrastrutture tecniche costituenti l'impianto Dinamico Polifunzionale del Nodo di Napoli e (ii) a taluni spazi nei fabbricati viaggiatori. Sulla base delle allegazioni dell'esponente, l'Autorità ha ipotizzato che le risposte in merito fornite da RFI possano essere state non sufficientemente tempestive ed ha quindi avviato un procedimento istruttorio volto ad accertare la sussistenza di un eventuale comportamento dilatorio da parte del Gestore dell'infrastruttura.

2. È opportuno richiamare che l'istruttoria trae origine dalla segnalazione, presentata da NTV, relativa all'interesse da questa manifestato, oltre che per taluni spazi all'interno delle stazioni, alla disponibilità, in Napoli, di un centro per esigenze manutentive del materiale rotabile ad Alta Velocità.

Nel corso dell'istruttoria, RFI ha ricostruito puntualmente i contatti e la corrispondenza intercorsa con l'impresa esponente, sin dal 26 giugno 2008, data in cui RFI ha ricevuto la prima (ed invero generica) richiesta di NTV¹. Sulla scorta dei chiarimenti e delle precisazioni fornite, si ritiene che l'Autorità possa convenire che nella specie vi è stata piena trasparenza da parte di RFI e che, in particolare, non vi è stato alcun ritardo o attitudine dilatoria nel dar seguito alle richieste di NTV. Anzi, dalle numerose

¹ Si precisa che, sebbene NTV abbia asserito di aver trasmesso detta lettera il 15 aprile 2008, tale comunicazione non risulta ricevuta da RFI.

interlocuzioni ed incontri emerge la conferma di un comportamento aperto e fattivo nei riguardi di quest'ultima.

3. Con specifico riguardo alla disponibilità di spazi nelle stazioni, si precisa anzitutto che l'interlocuzione negoziale fra NTV e RFI ha condotto ad un sostanziale accordo per le superfici richieste nelle stazioni di Torino Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia S. Lucia, Bologna Centrale, Roma Termini, Napoli Centrale e Bari Centrale. Inoltre, sono ad uno stadio avanzato di definizione gli accordi tra NTV e Centostazioni S.p.A. per le superfici richieste nelle stazioni di Benevento, Caserta, Foggia, Salerno, Ferrara, Padova e Milano Rogoredo.

4. Quanto alla richiesta formulata da NTV, relativa ad un centro per lo svolgimento, nell'area di Napoli, di attività manutentive del futuro materiale rotabile, rilevata la indisponibilità dell'impianto IDP utilizzato da Trenitalia sulla base di rapporti progressi, alla stregua di analoghi centri dislocati sul territorio nazionale, RFI si è attivata per individuare una pluralità di soluzioni alternative. Più in particolare, a seguito del confronto intercorso con NTV, tale disponibilità si è concretizzata nell'offerta all'impresa ferroviaria di un'area limitrofa all'IDP di Napoli, denominata "Fascia Traccia Alto"; disponibilità a maggior ragione apprezzabile in quanto non dovuta sotto il profilo antitrust, dato che le esigenze manifestate si riferivano a cespiti infrastrutturali agevolmente replicabili, come confermato, in concreto, dalla circostanza che la stessa NTV ha progettato la realizzazione di un proprio centro di manutenzione, nella stessa area territoriale, all'interno dell'Interporto di Nola (come risulta da una serie di dichiarazioni ufficiali rilasciate dai vertici dell'impresa sia alla stampa che alle competenti autorità ministeriali). Tale soluzione è stata accettata espressamente da NTV il 24 novembre 2008. Nel corso della successiva audizione del 18 dicembre 2008, RFI ha ribadito la propria disponibilità al riguardo, anche nella prospettiva della presentazione di un impegno ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, ed ha poi dato concreto seguito alla propria disponibilità con l'invio di un apposito articolato contrattuale, in data 19 dicembre 2008, e con la precisazione delle condizioni economiche di fruizione dell'area, in data 8 gennaio 2009.

5. Peraltro, a fronte di alcuni dubbi espressi da NTV, riferiti nella menzionata audizione del 18 dicembre 2008 (e ripresi anche nella successiva corrispondenza di detta azienda), relativi ad asseriti ostacoli di natura amministrativa-urbanistica per la realizzazione di un impianto nell'area denominata "Fascia Traccia Alto", RFI, pur non condividendoli, ha svolto ulteriori verifiche al fine di ottenere piena conferma della percorribilità della soluzione offerta sotto il profilo urbanistico. Essa ha pertanto proceduto ad accertamenti presso i competenti uffici ed all'acquisizione della relativa documentazione

di conferma presso il Comune di Napoli, con ciò anticipando accertamenti poi doverosamente svolti dagli Uffici. In esito a tale ulteriore iniziativa, anch'essa non dovuta, ma svolta comunque al fine di agevolare una positiva e rapida conclusione della vicenda, si è potuto definitivamente constatare che anche i dubbi di natura urbanistica, ventilati all'Autorità dall'impresa ferroviaria, erano infondati e che, anzi, risultava accertato che il rilascio delle autorizzazioni amministrative previste poteva essere conseguito in tempi brevissimi e compatibili con le esigenze della richiedente, vale a dire in soli tre mesi.

Alla luce di tali ulteriori riscontri, l'ipotesi volontariamente prefigurata da RFI risulta idonea a soddisfare le richieste avanzate dall'impresa ferroviaria e può dunque formare oggetto di un impegno presentato ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90.

Ciò posto, e senza pregiudizio delle posizioni già espresse dalle Scriventi nell'ambito della presente istruttoria in merito alla piena legittimità delle condotte tenute nella specie, al fine di consentire una rapida e positiva conclusione del procedimento, si formulano di seguito i seguenti impegni.

* * *

Numero del Procedimento

A409 - NTV/RFI-ACCESSO AL NODO DI NAPOLI

Parti del procedimento

Ferrovie dello Stato S.p.A.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Fattispecie contestata

Abuso di posizione dominante delle società FS e RFI, relativamente ad un supposto comportamento dilatorio posto in essere rispetto a richieste della società NTV, quali precisate nel Provvedimento.

Mercati interessati

Al riguardo, si fa riferimento al Provvedimento.

Descrizione degli impegni proposti

RFI conferma il proprio impegno a mettere a disposizione di NTV l'area denominata "Fascia Traccia Alto", così come definita nella bozza di Convenzione trasmessa alla stessa impresa ferroviaria in data 19 dicembre 2009.

I termini di utilizzo dell'infrastruttura in questione sono quelli definiti nella allegata bozza di Convenzione (**allegato 1**).

Quanto alle condizioni economiche attinenti la messa a disposizione dell'area "Fascia Traccia Alto", si fa presente che queste sono state determinate secondo criteri oggettivi in considerazione delle caratteristiche specifiche del bene messo a disposizione. In proposito, si precisa che l'area offerta a NTV è costituita da un terreno su cui non insiste alcun tipo di attrezzatura e infrastruttura. Pertanto, al fine di determinare le condizioni economiche della messa a disposizione e, quindi, di una corretta valutazione del canone di locazione, RFI si attiene a criteri obiettivi ed orientati ai costi, nel senso che ci si è basati su metodiche correntemente applicate per determinare i canoni locativi nel settore, anche alla luce dei valori di mercato riconducibili ai cespiti immobiliari di cui trattasi.

Si conferma infine che, con riferimento ad analoghe situazioni e rapporti, RFI si atterrà a metodiche e criteri analoghi a quelli qui delineati, anche avvalendosi del supporto di un perito esterno, così da assicurare, in presenza di situazioni consimili, un'effettiva e sostanziale parità di trattamento a tutti i soggetti interessati.

Eventuale periodo di validità

L'efficacia temporale dell'impegno si esaurirà con la stipula del relativo contratto, la cui durata sarà coerente con i termini d'uso. Tale stipula dovrà comunque avvenire entro il termine perentorio ed essenziale di un mese dalla pubblicazione della decisione dell'Autorità che renda vincolanti i presenti impegni.

Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Le misure enunciate sono idonee ad elidere i rilievi ipotizzati nel Provvedimento. Più in generale, si ritiene che i comportamenti assunti da RFI abbiano un positivo e puntuale riscontro alle richieste a suo tempo formulate da NTV. La conferma, inoltre, della disponibilità ad offrire l'area denominata "Fascia Traccia Alto" è un ulteriore elemento, in linea con le esigenze a suo tempo rappresentate dall'impresa ferroviaria, che si ritiene consenta all'Autorità di pervenire ad una positiva conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge 287/90.

L'Amministratore Delegato



Autorella' garantita dalla concorrenza e dal mercato
 senocres

Prot. **0066332** del **22/12/2008** 17.23

Documento: Principale Registro: Arrivo

p.c.

Spett.le
 Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.
 Via Calabria, 35
 000197 Roma
 Alla c. a. Sig. Amministratore Delegato
 Dott. Giuseppe Sciarone

Spett.le
 Ministero delle Infrastrutture e dei
 Trasporti
 Direzione Generale dei Trasporti
 Ferroviari
 Via Caracci, 36
 00157 Roma
 Alla c. a. Sig. Direttore Generale
 Dott. Enrico Finocchi

Spett.le
 Ministero delle Infrastrutture e dei
 Trasporti
 Ufficio per la Regolamentazione dei
 Servizi Ferroviari
 Via Caracci, 36
 00157 Roma
 Alla c. a. Sig. Direttore Generale
 Ing. Enzo Celli

Spett.le
 Autorità Garante della Concorrenza e
 del Mercato
 Direzione Agroalimentare e Trasporti
 Piazza Verdi, 6/A
 00196 Roma
 Alla c. a. della Dott.ssa Chiara De Nari

<input checked="" type="checkbox"/> C. Galt.	<input checked="" type="checkbox"/> Comp.	<input type="checkbox"/> Cons.
<input checked="" type="checkbox"/> Vice SG	<input type="checkbox"/> Uff. SG.	
<input checked="" type="checkbox"/> Uff. Giur.	<input checked="" type="checkbox"/> Segr. Am.	<input checked="" type="checkbox"/> Conflitto
<input checked="" type="checkbox"/> DG Conc.	<input checked="" type="checkbox"/> BGT Conc.	<input type="checkbox"/> DG Risorse
<input type="checkbox"/> Energia	<input type="checkbox"/> Affari Generali	
<input type="checkbox"/> Comunicazioni	<input type="checkbox"/> SOAG	<input type="checkbox"/> SAD
<input type="checkbox"/> Credito	<input type="checkbox"/> Risorse Umane	
<input type="checkbox"/> Agricolt. e Trasp.	<input checked="" type="checkbox"/> S.	<input type="checkbox"/> SINSP
<input type="checkbox"/> Infrastr. e Servizi	<input type="checkbox"/> Serv. Tecnologici	
<input type="checkbox"/> DC Italoaerlea	<input type="checkbox"/> SIN	<input type="checkbox"/> STE
<input type="checkbox"/> Uff. Uff.	<input type="checkbox"/> Uff. Uff.	<input checked="" type="checkbox"/> DC Studi Intern.
<input type="checkbox"/> DC Relaz. Estern.	<input type="checkbox"/> Uff. Uff.	<input type="checkbox"/> Uff. Uff.
<input type="checkbox"/> URIP	<input type="checkbox"/> Uff. Uff.	<input type="checkbox"/> Uff. Uff.
<input type="checkbox"/> Statistica e Docum.	<input type="checkbox"/> Uff. Uff.	<input type="checkbox"/> Uff. Uff.
<input type="checkbox"/> Docum. Bibliotec.	<input type="checkbox"/> Uff. Uff.	<input type="checkbox"/> Uff. Uff.

Oggetto: Bozza di Convenzione per l'utilizzo dell'area adiacente all'PIDP di Napoli per
 la realizzazione dell'impianto di Manutenzione treni NTV.
Rif. Prot. RFI-AD\A0011\A\2008\0005076

All 1 Bozza Concorrenza

Piazza della Circeia Roma 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
 Società con azioni emesse a regola di diritto e circolazione
 di Ferrovie dello Stato S.p.A.
 a norma dell'art. 2487 del cod. civ. e del D.Lgs. n.168/2000

Sole legale Piazza della Circeia Roma, 1 - 00161 Roma



Facendo seguito alla nostra nota a riferimento, con la presente si trasmette copia della bozza di "Convenzione per la concessione di aree industriali in Napoli" sollecitata da codesta Società con nota del 15 dicembre u.s.

Preme innanzitutto sottolineate come tale bozza -nonostante la rilevanza e la specificità della tematica trattata- sia stata predisposta da RFI in un ristretto lasso di tempo al fine di venire incontro alle Vs. esigenze di una tempestiva realizzazione del progetto.

Nella prospettiva di definire un testo finale condiviso, si resta in attesa di Vs. commenti/osservazioni per intervenire sul documento allegato con le opportune integrazioni.

Distinti saluti,


Michele Mario Ella

CONVENZIONE

per la concessione di aree industriali in Napoli

TRA

la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato - "Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., a norma dell'art. 2497 sexies c.c.e del D. Lgs. n. 188/2003" nel seguito RFI o Gestore dell'Infrastruttura o G.I. con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, capitale sociale Euro interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, partita I.V.A. n. 01008081000 per la quale interviene,

E

la Società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. - nel seguito NTV con sede legale in Roma, Via Giuseppe Mangili 36A, capitale sociale deliberato Euro sottoscritto e versato per Euro, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09247981005, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 09247981005, per la quale interviene,

Premesso che

1. in attuazione della normativa comunitaria e della rispettiva legislazione nazionale di recepimento (cfr. DPR n. 277/1998 e n. 146/1999), Rete Ferroviaria Italiana SpA è diventata concessionaria, ai sensi del DM 138-T del 31 ottobre 2000, della gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
2. RFI, ai sensi del D.Lgs 188/03, al fine di non ostacolare lo sviluppo e le nuove iniziative delle imprese ferroviarie, - nelle more della emanazione dei decreti Ministeriali di cui all'art. 17 comma 11, del Dec. Lgs. n. 188/03- deve consentire l'accesso e il transito alle Associazioni Internazionali di Imprese ferroviarie sull'infrastruttura, nel pieno rispetto dei principi di equità e non discriminazione procedendo alla messa a disposizione della proprie facilities alle imprese ferroviarie che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività connesse al trasporto ferroviario;
3. in particolare il Decreto Legislativo n. 188/2003, prevede nell'art. 22.5 che il Gestore Infrastruttura e un richiedente possano concludere un Accordo Quadro per l'utilizzo di capacità di infrastruttura per un periodo superiore a quello di un orario di servizio;

4. in data 15 febbraio 2007 NTV ha manifestato l'interesse ad acquisire la disponibilità di capacità dell'infrastruttura per l'effettuazione di servizi viaggiatori su linee AV/AC con collegamenti anche sulla rete tradizionale;
5. NTV, anche a supporto della maggior durata dell'Accordo ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 188/03, con nota del 26 novembre 2007 (prot.07/330.03/P) ha comunicato al Gestore Infrastruttura di aver sottoscritto con Alstom Ferroviaria S.p.A. un contratto di fornitura e *global service* di manutenzione di 25 treni AGV - presupposto, ai sensi del punto a. 3.3 del capitolo 2 parte speciale del PIR vigente, per la sottoscrizione dell'Accordo quadro- e di aver depositato copia originale di tale contratto presso la Direzione Generale Trasporti Ferroviari del Ministero dei Trasporti;
6. in risposta alle note di RFI del 12 dicembre 2007(prot. RFI-AD\0011\P\2007\0001376) e del 4 gennaio 2008 (prot. RFI-AD\0011\P\2008\0000011), la Direzione Generale Trasporto Ferroviario del Ministero dei Trasporti, con note del 17 dicembre 2007 (prot. 0114596) e del 7 gennaio 2008 (prot. 0001242), ha comunicato al GI che dalle verifiche condotte dalla medesima Direzione Generale non emergono condizioni o vincoli all'efficacia del contratto di fornitura e *global service* di manutenzione di 25 treni AGV sottoscritto da NTV con Alstom;
7. in data 17 gennaio 2008, NTV -impresa ferroviaria titolare di Licenza n. 44 e Titolo Autorizzatorio rilasciato in data 28 luglio 2007 (DM 111/T) - ha sottoscritto con GI un Accordo Quadro per l'effettuazione di trasporto passeggeri su linee AV/AC con collegamenti anche sulla rete tradizionale;
8. l'allegato B del menzionato Accordo quadro prevede, inter alia, che GI garantisce a NTV "l'accesso ed utilizzo ad ogni altra infrastruttura tecnica per pulizia, rifornimento e piccole manutenzioni".
9. con nota del 26 giugno 2008, NTV ha avanzato a GI richiesta di un'area ove svolgere attività di manutenzione del proprio parco rotabile;
10. nel corso di numerosi incontri succedutisi RFI ha preso atto delle esigenze sopra indicate;
11. con nota del 07/11/2008 RFI ha individuato alcune soluzioni tra cui la messa a disposizione di NTV di un'area adiacente FIDP di Napoli, ritenendo che sulla stessa fosse facile insediare manufatti e infrastrutture manutentive;
12. NTV ha manifestato, con nota del 12/11/2008 il gradimento della proposta che nell'ambito di successivi incontri sull'argomento - nei quali sono state approfondite le relative problematiche - è stato confermato proponendo all'uopo un'ipotesi preliminare di layout dell'impianto che interessa le aree meglio precisate in allegato.

**Tutto ciò premesso,
le parti convengono quanto segue**

Articolo 1

Premesse ed Allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e costituiscono patto.

Articolo 2

Oggetto

1. RFI concede a NTV, che accetta, l'area indicata al precedente punto 12 delle premesse, come meglio individuata nella planimetria allegata -all. A- (d'ora in poi "Area").
2. NTV prende in carico l'Area nello stato e nelle condizioni d'uso in cui si trova.

Articolo 3

Destinazione dell'Area

1. Le Parti prendono reciprocamente atto che la messa a disposizione dell'Area è finalizzata esclusivamente allo svolgimento da parte di NTV di attività manutentive dei rotabili destinati all'offerta di servizi di trasporto sulla rete AV/AC.
2. Nel rispetto di quanto indicato al precedente comma, NTV si impegna a realizzare sull'Area -a propria cura e spese- i manufatti e le infrastrutture necessari a soddisfare le esigenze manutentive connesse all'offerta dei servizi AV/AC indicata nei programmi di esercizio annualmente presentati in coerenza con la capacità impegnata attraverso l'Accordo Quadro di cui al punto n 7 delle premesse.

Articolo 4

Interventi di progettazione e realizzazione dei manufatti ed infrastrutture manutentive

1. Entro XXXX dalla sottoscrizione del presente Atto NTV si impegna a presentare all'approvazione di RFI i progetti relativi alla realizzazione di manufatti/infrastrutture manutentive sull'Area.
2. Le opere dovranno essere progettate con l'obiettivo di conseguire uno sfruttamento ottimale dell'Area e al fine di soddisfare tutte le esigenze manutentive espresse nei programmi di manutenzione dichiarati dall'IP. Nelle attività di progettazione dovranno

rispettarsi tutte le prescrizioni tecniche e le preesistenze infrastrutturali e di servizi ivi presenti; inoltre, dovranno privilegiarsi soluzioni tecniche che prevedano configurazioni modulari dell'impianto manutentivo.

3. Entro XXXX dalla presentazione del progetto, RFI dovrà pronunciarsi sulla validità del progetto rispetto ai propri standard e modelli di accesso all'infrastruttura ferroviaria.

4. In caso di approvazione, NTV dovrà procedere alla realizzazione delle opere -a propria cura e spese- da concludersi entro XXXXX dall'approvazione.

5. In caso di mancata approvazione, RFI dovrà darne motivazione e le Parti potranno concordare termini e modalità per una risoluzione della criticità individuata da RFI.

6. E' cura ed opere di NTV richiedere tutti i necessari provvedimenti autorizzativi e concessori all'amministrazione competente, nonché ogni permesso e atto amministrativo in genere che si renda necessario per la realizzazione dei manufatti e delle infrastrutture manutentive oggetto dell'Atto.

NTV dovrà inoltre -a propria cura e spese- provvedere a tutti gli allacci (elettrici, idrici, fognari etc...) con installazione delle relative utenze.

7. RFI si impegna a mettere a disposizione di NTV l'eventuale documentazione, di supporto al progetto, in suo possesso.

8. Per gli interventi di cui al presente articolo NTV è tenuta ad osservare le disposizioni tecniche e regolamentari le norme e gli standard realizzativi applicati in ambito ferroviario dal Gestore dell'Infrastruttura.

9. Ogni ampliamento o variante del progetto originario sarà anche esso sottoposto alle condizioni di cui al presente articolo.

10. NTV è tenuta a consentire a RFI gli interventi manutentivi sulla infrastruttura e sui servizi di proprietà di RFI stessa ricadenti nell'Area.

Articolo 5

Condizioni di efficacia - Restituzione dei beni

1. In considerazione della necessità per il gestore di conseguire la migliore ottimizzazione delle aree destinate ad infrastruttura ferroviaria, NTV riconosce che l'efficacia del presente Atto è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) vigenza di un "Accordo Quadro per infrastruttura ferroviaria AV/AC";
- b) utilizzo ottimale e coerente dell'Area rispetto ai servizi di trasporto AV/AC erogati da NTV.

2. In presenza di richieste di Imprese Ferroviarie terze volte ad acquisire disponibilità di aree o impianti manutentivi per servizi di trasporto AV/AC, RFI richiederà a NTV di rendere disponibile alla Impresa Ferroviaria richiedente la capacità eventualmente non utilizzata in modo strutturale degli impianti. NTV certificherà il livello di utilizzo

dell'impianto ogni anno) solare in corrispondenza del cambio di orario o a semplice richiesta di RFI entro il termine di 60 giorni dalla richiesta.

Qualora risultasse dalle comunicazioni di NTV la disponibilità di capacità inutilizzata, NTV si impegna a rendere disponibili a terzi (ove siano presenti richieste), a condizioni eque e non discriminatorie, le porzioni non utilizzate di cui al punto precedente ovvero a riconsegnare a RFI le stesse libere da manufatti/infrastrutture manutentive di sua proprietà e nelle condizioni in cui le erano state consegnate, affinché RFI possa destinarle alle esigenze manutentive di altre Imprese Ferroviarie richiedenti. In alternativa RFI avrà la facoltà di acquisire a titolo oneroso, in base ai principi indicati all'art. 1593 cc, i manufatti e le infrastrutture di proprietà NTV insistenti sulle aree concesse (o porzioni di essa) e rientrate nella piena disponibilità di RFI.

3. Indipendentemente da quanto previsto dai precedenti commi, è in ogni caso obbligo di NTV provvedere a mettere a disposizione tutti i beni oggetto dell'Atto o parte di essi in ottemperanza di uno specifico provvedimento delle competenti Autorità pubbliche.

In tal caso NTV non avrà diritto ad alcun risarcimento/indennizzo da parte di RFI.

Anche in tal caso troverà applicazione quanto previsto al successivo art. 8.

Articolo 6

Durata e rinnovo

1. Il presente Atto, fermo restando quanto previsto al precedente art. 5 e al successivo art. 7, ha durata di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovato per altri sei anni alla prima scadenza, salvo disdetta da parte di NTV da comunicarsi con raccomandata A/R almeno dodici mesi prima della scadenza stessa e salva comunque la vigenza in quel momento di un "Accordo Quadro per infrastruttura ferroviaria AV/AC" sottoscritto tra le Parti.

Articolo 7

Risoluzione

1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione contrattuale e fermo quanto prescritto al precedente art. 5, RFI si riserva il diritto di risolvere -in tutto o in parte- il presente Atto - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e con semplice comunicazione da inoltrarsi a mezzo di lettera A/R- in ciascuno dei seguenti casi:

- risoluzione in tutto o in parte dell'Accordo Quadro per infrastruttura ferroviaria AV/AC sottoscritto tra RFI e NTV in data 17/01/2008, per una qualunque delle ipotesi previste al capitolo 2 -parte speciale- paragrafo 2.8 del Prospetto Informativo della Rete;
- risoluzione del Contratto di Utilizzo dell'infrastruttura AV/AC -sottoscritto per ogni anno di vigenza dell'Accordo Quadro sopra menzionato- per una qualunque delle

ipotesi previste capitolo 2-parte speciale- paragrafo c.6 del Prospetto Informativo della Rete;

- mancato pagamento di quattro rate consecutive del canone;
- il venir meno o il mancato ripristino della polizza fidejussoria di cui al successivo art. 17;
- mancato rispetto della destinazione d'uso dell'Area.

Articolo 8

Rimessione in pristino e diritto di riscatto

1. In tutti i casi di cessazione dell'Atto, NTV è tenuta a riconsegnare l'Area libera da manufatti/infrastrutture risarcitive di sua proprietà e nelle condizioni in cui le era stata consegnata.
2. RFI avrà la facoltà di acquisire a titolo oneroso, in base ai principi indicati all'art. 1593 c.c., i manufatti e le infrastrutture di proprietà NTV esistenti sull'Area rientrata nella piena disponibilità di RFI.
3. Nel caso in cui NTV non provveda alle obbligazioni previste al precedente comma 1, RFI potrà acquisire a titolo gratuito i beni ovvero procedere al ripristino dei luoghi a spese di NTV salvo comunque il diritto a richiedere il maggior danno.

Articolo 9

Canone

1. Il canone è fissato sulla base dei valori di mercato in XXXX euro annui (euro).
2. Il canone sarà rivalutato annualmente secondo la variazione accertata nell'anno precedente dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Nei casi indicati al precedente art. 5, commi 2 -terzo capoverso- e 3, si procederà ad una riduzione proporzionale del canone.

Articolo 10

Modalità di pagamento

1. Il canone sarà corrisposto da NTV in rate mensili anticipate.
2. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti a RFI gli interessi per il periodo di mora in misura pari al tasso medio vigente nel periodo del ritardo, aumentato di 1,5 punti.
3. In caso di mancato pagamento di sei rate consecutive del canone il presente Atto si intende risolto di diritto secondo quanto precisato al precedente art. 7.

Articolo 11

Obblighi di NTV

1. NTV si obbliga: *i)* a rispettare la destinazione d'uso dell'Area ; *ii)* a condurre l'Area secondo la diligenza del buon padre di famiglia; *iii)* ad assumersene i relativi oneri di gestione e ad assicurarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. I manufatti e le infrastrutture manutentive di proprietà di NTV eventualmente connessi all'infrastruttura ferroviaria nazionale (es. armamento, impianti di trazione elettrica, impianti ferroviari di sicurezza e segnalamento) dovranno essere mantenuti da NTV secondo i criteri e le direttive che saranno indicati da RFI.
3. Per le attività svolte da NTV nell'Area e nei manufatti ed infrastrutture di sua proprietà ivi realizzati, NTV sarà unica responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge in vigore relative allo svolgimento delle attività stesse, quali, a titolo esemplificativo, le norme in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza, sicurezza del lavoro, antincendio e protezione civile. Incomberà altresì su NTV procedere a tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'applicazione delle norme in questione, nonché curare i rapporti con ogni autorità cui la legge e i regolamenti attribuiscono funzioni e competenze comunque connesse alla esecuzione da parte di NTV delle predette attività, con particolare riferimento alle responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e dell'ambiente.
4. NTV si obbliga a permettere l'accesso di personale e mezzi di RFI o di terzi da questa indicati -su richiesta di quest'ultima- in qualunque parte dell'Area, qualora ciò sia reso indispensabile da motivi connessi alla continuità della circolazione dei treni e alla corretta gestione della rete ferroviaria nonché a tutela della proprietà.
5. Anche al fine di una completa realizzazione della rete di telecomunicazioni GSM-R è fatto obbligo a NTV, senza che questa possa opporre eccezioni o richieste di indennizzi di alcun tipo, di consentire gratuitamente ad RFI, ovvero a soggetti terzi da essa indicati, l'installazione di apparecchiature di comunicazioni elettroniche di qualsiasi natura sull'Area.
6. Salvo quanto previsto all'articolo 3 nessuna facoltà di concedere a terzi la disponibilità dell'Area è riconosciuta a NTV.

Articolo 12

Perimetrazione

1. Le Parti, al fine di meglio individuare in dettaglio i lotti compresi nell'Area, procederanno ad apposita perimetrazione.

Articolo 13

Oneri accessori

1. Resta fin d'ora convenuto tra le Parti che il NTV provvederà al pagamento integrale di

tutti gli eventuali oneri, tasse e tributi.

Art. 14

Responsabili della Convenzione - Comunicazioni

1. Allo scopo di assicurare l'efficienza nell'esecuzione del presente Atto, entrambe le parti - entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente atto - nomineranno ciascuna il proprio Responsabile di Convenzione, al quale verranno attribuite deleghe e poteri idonei alla gestione del rapporto.
2. Nel caso in cui esse intendano cambiare i rispettivi Responsabili, dovranno comunicare alla controparte il nominativo del nuovo Responsabile, con un preavviso di almeno 10 giorni.
3. Qualsiasi comunicazione che ciascuna parte effettuerà nei confronti dell'altra ai sensi del presente Atto dovrà essere trasmessa all'indirizzo dei Responsabili nominati, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero - laddove non diversamente specificato - mediante raccomandata a mano o fax.

Art. 15

Utilizzo degli spazi concessi a fini pubblicitari

1. NTV ha diritto di utilizzare gli spazi concessi a scopi pubblicitari.
2. NTV ha l'obbligo:
 - (I) di rispettare i contratti già stipulati da RFI in tale materia e gli obblighi che da essi ne derivano;
 - (II) di consentire esclusivamente pubblicità di alto livello qualitativo per la quale siano utilizzati unicamente messi e materiali di elevata qualità, e comunque tali da non pregiudicare l'immagine di RFI;
 - (III) di utilizzare spazi pubblicitari per affissione permanente solo se previamente autorizzati da RFI restando inteso che l'autorizzazione potrà essere negata da parte di RFI solo nel caso in cui ciò potesse limitare la piena funzionalità delle attività di circolazione dei treni e di utilizzo e/o manutenzione delle infrastrutture ferroviarie;
 - (IV) di evitare che l'utilizzo degli spazi concessi a scopo pubblicitario possa generare equivoci con la segnaletica ferroviaria e dei beni ad esso comunque destinati, nonché in genere con le esigenze tecniche delle FS;
3. RFI si riserva il diritto di utilizzare gli spazi concessi a scopi pubblicitari per le sue proprie attività di impresa, senza peraltro che NTV possa pretendere al riguardo alcun corrispettivo.

Articolo 16

Responsabilità per danni

1. NTV è responsabile per qualsiasi danno cagionato all'Area e manleva RFI da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a terzi a seguito dell'utilizzazione dell'Area.

Articolo 17

Polizza fidejussoria

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Atto NTV costituisce a favore di RFI apposita polizza fidejussoria (a pronta escussione) per l'importo pari a una annualità di canone.

2. In caso di escussione della suddetta fidejussione la stessa dovrà essere prontamente ricostituita.

Art. 18

Codice Etico

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le Parti si impegnano reciprocamente, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, ad astenersi scrupolosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo FS, approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione quale parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del citato d. lgs. 231/01.

Nel caso in cui una parte violi la norme contenute nel predetto Codice Etico, sarà in facoltà dell'altra parte risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 19

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/03

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e successive eventuali modificazioni, NTV presta il proprio consenso affinché venga effettuato da RFI il trattamento dei dati personali in suo possesso.

Art. 20

Clausola fiscale

1. Per quanto attiene alla disciplina delle imposte sul valore aggiunto e di registro, applicabili al presente Atto, ai sensi e per gli effetti di quanto prevede l'art. 10, comma 1, numero 8) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e l'art. 40, comma 1-bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, RFI manifesta espressamente l'opzione per imposizione ai fini IVA dei corrispettivi previsti dal presente Atto.
2. Contestualmente NTV dichiara di agire nell'esercizio di impresa e di non svolgere in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25%.
3. Eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.
4. La registrazione è a carico delle parti come per legge.

Art. 21

Fofo competente

1. Resta convenuto che tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione al presente Atto o con riferimento al medesimo, saranno decise -previo obbligatorio tentativo di composizione bonaria- in via esclusiva alla cognizione del Foro di Roma.

Luogo e data _____

Per NTV S.p.A.

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
